

LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2021, N. 10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO DI
FAMILIARI E VISITATORI A STRUTTURE
OSPEDALIERE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

(Bollettino Ufficiale n. 9, del 14.07.2021)

Art. 1

(Modalità di accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere del territorio ligure)

1. Al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute e di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 con l'esercizio delle libertà e i diritti delle persone di assistenza e visita ai pazienti ricoverati, la presente legge detta disposizioni organizzative per l'accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere del territorio ligure.

2. L'accesso a strutture ospedaliere del territorio ligure è consentito a familiari e visitatori in possesso della certificazione verde (Green Pass) Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con le modalità indicate dalle linee guida dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), istituita dalla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il direttore sanitario della struttura ospedaliera, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive, necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

4. Le certificazioni verdi Covid-19 di cui al comma 2 sono esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell'accesso alle strutture di cui al comma 1, esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche, per le finalità della presente legge e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. E' esclusa la possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti nelle medesime certificazioni.

Art. 2

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.